
STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT)

Ci risiamo. Ritorna, ormai ciclicamente, la direttiva del Ministero degli Interni inerente il rapporto tra porto d'armi e tasse. Parliamo della Circolare 557/PAS/U/008463/10100.A del 20 maggio 2016 avente ad oggetto la "Validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessioni governative". In buona sostanza, la circolare ribadisce ciò che negli anni precedenti il Ministero aveva affermato: il mancato pagamento delle tasse determina l'invalidità della licenza di caccia.

Vogliamo precisare che sul tema le Questure non hanno alcuna colpa se non quella di dare seguito a disposizioni ministeriali che non stanno né in cielo, né in terra.

Prima di affrontare "di petto" la questione, occorre premettere che qualsiasi disposizione di legge o regolamento non va mai letta da sola. Chiunque, tranne il Ministero degli Interni, sa che una norma giuridica va intesa avuto in mente i principi fondamentali del nostro ordinamento, in primis quelli costituzionali. Non solo, la ricostruzione ermeneutica della norma va fatta anche tenuto conto del lasso di

tempo intercorso tra il momento della sua adozione e il momento dell'applicazione.

Un esempio serve a chiarire. Sappiamo che sia il codice civile che quello penale furono promulgati in età precostituzionale, 1942 il primo, 1930 il secondo; sappiamo anche che entrambi i codici qualificavano, e qualificano, come illeciti gli atti contrari al "buon costume" e alla "morale pubblica" (v. artt. 1343, 1354, 2035 c.c.; art. 527 c.p.). Ciò significa che al tempo in cui furono promulgati quei codici, e per diversi decenni ancora, la signorina che indossava una minigonna avrebbe commesso atti contrari al pubblico pudore, dunque sarebbe stata imputabile del reato ex art. 527 c.p..

Ora, visto che le norme sopra richiamate sono tutt'ora vigenti, è mai immaginabile che il tutore dell'ordine, oggi, arresti una ragazza che porta la stessa minigonna ? Ragionando come ragiona il Ministero degli Interni in tema di porto d'armi sì, deve essere arrestata. Evidentemente, per coloro che in testa portano materie grigie e non dogmi, ciò sarebbe assolutamente assurdo.

Un altro esempio proprio in tema di armi. Sappiamo che il T.U.L.P.S. risalente al lontano 1931 prevedeva, e prevede (art. 43, comma 1) il divieto di concedere la licenza di porto d'armi a chi è stato condannato per alcune tipologie di reato come il furto. Bene, la

domanda che ci si pone è: può mai essere possibile che colui il quale nel 1932 ha subito una condanna per il furto di una cassetta di mele deve essere ancora presuntivamente ritenuto pericoloso e per l'effetto gli deve essere negata la licenza di caccia ? In altre parole, fermo restando quanto previsto dall'art. 43 ancora vigente, è possibile a distanza di più di ottanta anni negargli la licenza a fronte del solo reato di furto di una cassetta di mele, che magari allora serviva a sfamare lui e la sua famiglia ? La risposta è evidentemente negativa, tranne che per il Ministero degli Interni che non concede licenze di caccia in casi analoghi.

Dagli esempi si trae un principio che anche coloro che non sono avvezzi a questioni di diritto conoscono: ogni norma di legge, prima di essere intesa nel senso letterale delle parole, va interpretata "cum grano salis": quel grano salis che evidentemente manca al Ministero degli Interni.

Torniamo ora a noi, e facciamo finta che di leggi non ne comprendiamo nulla, ma la mente l'abbiamo sana.

Sanno tutti coloro che hanno a che fare con armi che l'evasione fiscale, da sola, non è motivo che giustifica la revoca della licenza di caccia (stavolta lo sanno anche le Questure e il Ministero degli

Interni): ciò sia nell'ipotesi in cui l'evasione è sanzionata in via amministrativa, sia nelle ipotesi in cui è sanzionata penalmente a ragione dell'elevato importo evaso.

Ora, supponiamo che Caio, appassionato cacciatore, sia un grande evasore e abbia sottratto al fisco 300.000 euro, sebbene abbia regolarmente pagato le tasse di concessione per il porto d'armi il cui importo sappiamo ammonta a qualche centinaio di euro. Bene, Caio potrà stare tranquillo, il suo porto d'armi continua ad essere valido, potrà andare a caccia, al tiro, comprare armi e cartucce.

Analizziamo adesso la posizione di suo fratello, Sempronio, il quale da buon cittadino paga puntualmente al fisco le dovute tasse: tasse, però, che riferite alla licenza di caccia non sono state, per qual si voglia ragione, versate all'erario. Bene, stando al Dicastero di Alfano, Sempronio è un povero disgraziato, infatti la sua licenza è divenuta invalida, quella di Caio che ha evaso 300.000 euro resta perfettamente legittima.

È di tutta evidenza che solo dei "pazzi scatenati" o dei burocrati "mentecatti", come li definisce giustamente il Giudice Mori, possono condividere il fatto che la licenza di Sempronio sia divenuta invalida "perché così stabilisce la legge".

Andiamoci adesso da altro verso, quello giuridico. L'art. 31, comma 1, lett. c, della L. 11 febbraio 1992, n. 157 prevede la "sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale". Non è prevista, quindi, l'invalidità della licenza, ma esclusivamente il pagamento di una sanzione amministrativa.

*A questo punto il Ministero potrebbe sostenere che norme diverse da quella riportata prevedono l'invalidità della licenza in caso di mancato versamento delle tasse. E noi replicheremmo richiamando due principi generali di diritto: il **principio di successione delle leggi nel tempo**, secondo il quale la legge successiva, nel caso in specie l'art. 31, L. 11 febbraio 1992, n. 157, abroga implicitamente quella precedente contraria; il **principio di specialità** in base al quale la norma speciale, cioè l'art. 31, deroga quella generale che dovesse prevedere l'invalidità della licenza.*

Ma c'è di più. Sappiamo che colui il quale possiede la licenza di caccia può anche esercitare il tiro al piattello, può acquistare armi, ecc.. Ora, l'art. 30, comma 3, L.R.S. 1 settembre 1997, n. 33 statuisce, ad abundantiam diremo, che "La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno". Questa norma sembra essere

stata concepita apposta per il Ministero degli Interni, nel senso che il nostro Legislatore si preoccupò già nel 1997 che le Questure siciliane avrebbero travisato il quadro normativo di riferimento.

*Leggiamo questo articolo "a contraris": la tassa di rinnovo è dovuta **qualora si eserciti la caccia** durante l'anno. Più chiaro di così non si può: solo se vai a caccia devi pagare il tributo, per qualsiasi altra attività consentita, acquisto cartucce, armi, ecc., non occorre pagare alcun che e la licenza resta valida.*

Potremmo continuare mettendo a nudo il Ministero sotto altri profili, ma crediamo che quanto sopra basti. D'altronde, se i burocrati di Alfano non comprendono ciò che abbiamo fin qui scritto, non lo comprenderanno in ogni caso.

Viagrande, il 10 giugno 2016

*Avv. Francesca Di Giunta
www.studiolegaledigiunta.it*